REGIONE TOSCANA PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007-2013

Reg. CE n. 1698/2005 GAL Start Bando 321 b

Indice

1.	Codice	e der	nominazione della Misura	3
2.	Obietti	vi del	a Misura	3
	2.1	Ten	na catalizzatore collegato agli obiettivi specifici	3
	2.2		lità specifiche del bando	
3.			messi a presentare domanda	
4.	Settori	di int	ervento	4
5.			i accesso	
	<i>5.1</i>	Ulte	riori specifiche: altre condizioni	6
	<i>5.2</i>	Can	tierabilità degli investimenti	6
	<i>5.3</i>		io lavori	
6.	Tipolog	jia di	investimenti previste	
7.	Tipolog	jie di	spesa ammissibili	7
	7.1	Voc	i di spesa ammissibili	_ 7
	7.2	Rife	ribilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento	_ 7
	7.3	Ges	tione dei flussi finanziari e modalità di pagamento	8
	7.4	Con	dizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa	8
	7.	4.1	Investimenti immateriali	8
	7.	4.2	Acquisto di materiale usato	. 9
	7.	4.3	IVA e altre imposte e tasse	9
	7.	4.4	Leasing e acquisti a rate	_ 9
			Spese generali	_ 9
	7.	4.6	Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione	. 9
8.	Localiza	zazior	ne dell'investimento	_ 10
9.	Impegr	ni spe	cifici collegati alla misura/sottomisura/azione	10
	9.1	Ulte	riori specifiche	. 12
10.	Dota	zione	e finanziaria del bando, tassi, minimali e massimali di contribuzione_	_ 12
	10.1	Dota	azione finanziaria del bando	_12
			si di contribuzione	_12
	10.3	R Mini	imali e massimali di contribuzione	
11.	Criteri			_12
			colazione dei criteri di selezione	
	-		in materia di informazione e pubblicità	_17
13.			mministrative	_ 17
	13.1	Mod	lalità e termini di presentazione della domanda di aiuto	17

13.2 Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto	19
13.2.1 Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale	20
13.3 Assegnazione dei contributi	20
13.3.1 Presa d'atto della graduatoria preliminare	20
13.3.2 Richiesta del completamento della domanda di aiuto	20
13.3.3 Istruttoria del completamento delle domande di aiuto	21
13.4 Fasi del procedimento	21
13.5 Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale	22
14. Riduzioni del contributo in sede di pagamento finale	22
14.1 Riduzione in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei	
controlli ex-post	22
14.2 Riduzioni ed esclusioni in applicazione dell'art.12 del	
D.M. 20 marzo 2008	23
15. Monitoraggio	24
15.1 Impegni Specifici dei beneficiari così come previsti dal DAR	24

1. Codice e denominazione della misura/sottomisura/azione

Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale". Sottomisura b) 'Servizi commerciali in aree rurali'.

2. Obiettivi della misura/sottomisura/azione

La misura è collegata prioritariamente all'obiettivo del PSR di "rafforzamento del sostegno alle popolazioni rurali", così da evitare lo spopolamento delle zone rurali ed il loro indebolimento. La possibilità di rafforzare la rete di servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale, da un lato consente di migliorare la qualità della vita di coloro che vivono in queste aree e dall'altro di offrire alle imprese quella rete di servizi di supporto indispensabili al buon funzionamento di tutto il microsistema economico; in sostanza la misura tende a creare tutta una serie di condizioni socioeconomiche necessarie per la crescita o almeno il mantenimento degli attuali livelli di occupazione nelle zone rurali.

La sottomisura è finalizzata a dotare i centri abitati degli ambiti rurali di servizi che permettano alla popolazione locale di poter usufruire di un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali, integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni, migliorando così la qualità della vita nonché l'attrattività nelle zone interessate; dal punto di vista normativo si fa riferimento ai Centri commerciali naturali di cui al Capo XIII della LR. N.28/2005 e agli Empori polifunzionali di cui all'art.20 della stessa. Si sostiene la realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo e la qualificazione del sistema distributivo, con particolare riguardo alla realizzazione di interventi che facilitino la commercializzazione delle produzioni primarie di ambito rurale e più specificatamente di quelle tipiche, nell'ottica dell'affermazione delle filiere corte. Si tratta di infrastrutture specifiche (aree mercatali, piazzole per la sosta temporanea degli ambulanti itineranti, compresa la realizzazione e/o adeguamento di impianti tecnici) e complementari, ovvero interventi di qualificazione urbana funzionale all'attrattività dei Centri commerciali naturali (istituiti e perimetrali dal Comune competente per territorio in attuazione del Capo XIII della LR 28/2005) individuati dai Comuni.

2.1 <u>Tema catalizzatore collegato agli obiettivi specifici</u>

La misura è indispensabile per mantenere e potenziare una rete di servizi essenziali per le aree rurali senza i quali lo sviluppo delle attività economiche e la presenza della popolazione sarebbero messi in seria difficoltà.

La 321 b è complementare agli interventi di potenziamento della produzione locale e della filiera in quanto porta alla realizzazione o adeguamento di aree mercatali e qualificazione di empori polifunzionali e centri commerciali naturali indispensabili per la valorizzazione dei territori rurali.

2.2 Finalità specifiche del bando

Si sostiene la realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo e la qualificazione del sistema distributivo, con particolare riguardo alla realizzazione di interventi che facilitino la commercializzazione delle produzioni primarie di ambito rurale e più specificatamente di quelle tipiche, nell'ottica dell'affermazione delle filiere corte. A titolo esemplificativo: si tratta di infrastrutture specifiche (aree mercatali, piazzole per la sosta temporanea degli ambulanti itineranti, compresa la realizzazione e/o adeguamento di impianti tecnici) e complementari (di aree di parcheggio purché classificato dal comune come parcheggio di relazione, qualificazione urbana

funzionale all'attrattività dei Centri commerciali naturali individuati dai Comuni in attuazione del Capo XIII della LR 28/2005, purchè inserita in un progetto integrato di riqualificazione del sistema distributivo che contenga interventi di aggregazione stabile tra le microimprese presenti nei contesti interessati).

3. Soggetti ammessi a presentare domanda

I soggetti che possono presentare domanda di aiuto sono esclusivamente i seguenti soggetti di diritto pubblico: Province, Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane.

4. Settori di intervento

Centri commerciali naturali di cui al Capo XIII della LR. N.28/2005 gli Empori polifunzionali di cui all'art.20 della stessa, commercio ambulante, mercati storici, aree mercatali e mercatali agricoli.

5. Condizioni di accesso

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) Essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi al richiedente.
 - L'affidabilità del richiedente è valutata come segue:
 - a) **Inaffidabilità totale**, quando il richiedente, per una singola domanda:
 - 1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 e 2007/13, è stato iscritto nel registro debitori dell'Organismo pagatore e non ha restituito completamente le somme dovute; in tale caso viene escluso dal sostegno del FEASR fino a completa restituzione/compensazione delle somme dovute e l'eventuale domanda da esso presentata non è ricevibile.
 - Qualora, successivamente all'atto di assegnazione, un beneficiario sia stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi dei PSR 2000/06 e 2007/13 e non abbia ancora restituito completamente le somme dovute, i pagamenti in suo favore sono sospesi fino alla restituzione/compensazione delle somme dovute.

In casi meno gravi, l'inaffidabilità è valutata come segue:

- b) **Inaffidabilità parziale grave**, quando il richiedente, per una singola domanda:
 - è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13, per importi superiori al 20% dei fondi ricevuti per una singola domanda e superiori a € 10.000 e ha restituito/compensato le somme dovute;
 - ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità commessa deliberatamente ed è stato soggetto ad esclusione dal sostegno su una determinata misura.

In tali casi viene applicata una riduzione di **5** punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

- c) **Inaffidabilità parziale media**, quando il richiedente, per una singola domanda:
 - 1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13 e non rientri nel caso ,previsto nel precedente punto b.1;
 - 2) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da

un'irregolarità commessa deliberatamente ed è stato soggetto a riduzione del sostegno per importi pari al 50% del premio concesso;

In tali casi viene applicata una riduzione di **2** punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

- d) Inaffidabilità parziale lieve, quando il richiedente, per una singola domanda:
 - 1) è stato soggetto a revoca dei fondi concessi ai sensi dei PSR 2000/06 o 2007/13, In tali casi viene applicata una riduzione di **0,5** punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

I casi di revoca, recupero, riduzione ed esclusione per importi inferiori a 1.500 € o dovuti a cause di forza maggiore non rilevano ai fini della verifica dell'affidabilità del richiedente.

Nel caso in cui l'impresa ricada in più situazioni, ai fini dell'attribuzione del punteggio viene conteggiata quella più penalizzante. La verifica dell'affidabilità è svolta mediante le registrazioni presenti nell'anagrafe ARTEA, effettuate dagli uffici competenti, dei procedimenti relativi alle singole misure dei PSR 2000/06 e 2007/13, con riferimento al periodo decorrente dal 1 gennaio 2000.

2) nel caso di soggetti di diritto pubblico, non aver ottenuto altri finanziamenti comunitari per l'esecuzione degli stessi interventi o acquisti (I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute).

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, deve comunicare prima dell'emissione dell'atto di assegnazione a valere sul PSR di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di accesso di cui sopra devono essere verificati prima dell'assegnazione e prima del saldo degli aiuti.

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo D. Lgs. n. 152/2008.

Sono fatti salvi, in virtù delle disposizioni di esclusione di cui all'art. 19 comma 2 del citato D.Lgs n. 163/06, gli appalti di servizi aggiudicati realizzate dalla Regione Toscana, dalle Agenzie Regionali o da altri Enti pubblici ad altre "Amministrazioni aggiudicatici", così come definite dall'articolo 3 comma 25 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i..

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici sopra citate, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. n. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

Con appositi atti la Giunta Regionale disciplina le procedure di attuazione dei progetti dei quali siano beneficiari la Regione Toscana, le Agenzie Regionali o altri Enti pubblici, definendo al contempo le tipologie di spesa ammissibili.

Per gli Enti pubblici non sono ammissibili a finanziamento i lavori in economia.

5.1 Ulteriori specifiche: altre condizioni

Il richiedente deve possedere la proprietà dei beni oggetto dell'intervento o la disponibilità documentata del bene oggetto dell'intervento per un periodo di tempo non inferiore a 25 anni. Nel caso che il bene oggetto di intervento non sia di proprietà del richiedente, deve essere prodotta l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori e a consentire il mantenimento delle opere realizzate per tutta la durata del contratto.

Nei progetti devono essere evidenti il collegamento e le ricadute positive sulle produzioni delle zone rurali interessate.

Il progetto deve essere accompagnato da un piano esecutivo di gestione e/o di manutenzione del bene oggetto d'investimento della durata minima di tre anni.

5.2 Cantierabilità degli investimenti

Gli investimenti devono essere cantierabili entro il termine ultimo per l'emissione dell'atto di assegnazione o della firma della convenzione con il GAL. Entro tale data, stabilita dal soggetto competente per l'istruttoria, il richiedente deve pertanto essere in condizione di dare avvio alle procedure di selezione dei fornitori di lavori, beni e servizi necessari all'esecuzione degli investimenti previsti.

Secondo quanto previsto dal D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 107) , così come aggiornato al d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (S.O. 227 alla GURI n. 231 del 2.10.2008) e successive modifiche e integrazioni, i progetti degli investimenti devono essere/avere:

- a livello di preliminare al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- a livello di Definitivo entro il termine ultimo per la presentazione dei documenti a completamento della domanda di aiuto;
- completato l'iter autorizzativo del livello Definitivo, entro la data ultima per l'istruttoria del completamento della domanda di aiuto;
- a livello di Esecutivo, appaltabili, entro la data ultima per la firma della convenzione fra Gal e richiedente.

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ad integrazione di quanto sopra, la cantierabilità si ritiene inoltre acquisita quando il richiedente è in possesso o presenta uno o più dei sequenti elementi:

- 1) per progetti che non prevedono interventi edili e strutturali ovvero prevedono solo modesti lavori edili e di impiantistica, è sufficiente che nella relazione tecnica allegata alla domanda si dichiari che le opere previste non necessitano di alcun titolo abilitativo;
- 2) per progetti che prevedono investimenti in macchinari, impianti e attrezzature, il richiedente deve presentare:
 - nei casi in cui gli immobili in cui sono collocati i macchinari, impianti ed attrezzature non siano di proprietà del richiedente, questi deve dichiarare di averne piena disponibilità per tutta la durata del vincolo, con controfirma del proprietario/comproprietario degli immobili;

5.3 Inizio lavori

L'inizio dei lavori/acquisti/investimenti è così dimostrato:

- a) nel caso di interventi strutturali (lavori edili e di impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria, ecc.) la data del verbale di consegna dei lavori;
- b) per progetti che prevedono investimenti in macchinari e attrezzature fa fede la data dei documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (determine, contratti di acquisto, fatture dei beni acquistati).

6. Tipologie di investimento previste

Sono previsti i sequenti interventi:

- a) realizzazione e/o adeguamento di aree mercatali;
- b) realizzazione di interventi infrastrutturali per la qualificazione dell'esercizio del commercio ambulante itinerante;
- c) realizzazione e/o adeguamento di infrastrutture ed interventi di qualificazione e arredo urbano finalizzati allo sviluppo qualificato dei Centri commerciali naturali e degli Empori polifunzionali;
 Sono esclusi aiuti di qualsiasi genere alle imprese.

7. Tipologie di spesa ammissibili

7.1 Voci di Spesa Ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

- 1. opere edili di realizzazione, di recupero, di ristrutturazione e di riqualificazione e di ampliamento di immobili, comprese le opere per la messa in sicurezza del cantiere;
- 2. opere di riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza;
- 3. opere di miglioramento e adeguamento delle strutture e delle attrezzature alle normative vigenti in materia di igiene e sanità, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente, di edificazione in zone sismiche e di accessibilità;
- 4. acquisto terreni;
- 5. acquisizione e opere per la realizzazione di arredi urbani che favoriscano l'attività commerciale e agevolino l'utilizzo dell'area da parte degli utenti e degli operatori economici;
- 6. acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi ed attrezzature funzionali agli interventi realizzati, ivi compreso hardware e software;
- 7. progettazione e realizzazione di pannelli informativi e di segnaletica coordinata;
- 8. realizzazione di nuove strutture di vendita nelle aree mercatali.
- 9. Spese generali come definite dal DAR (progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Collaudo, brevetti e licenze (incluso software); know-how o conoscenze tecniche non brevettate, consulenze per innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, etc.) max 10%

Nel caso di interventi che prevedono il recupero funzionale di edifici esistenti, un valore non superiore al 30% della superficie utile lorda può essere destinato a sede di uffici per lo svolgimento di attività riconducibili agli obiettivi della sottomisura.

7.2 <u>Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento</u>

Secondo quanto disposto dall'art. 71, comma 1, del Reg. (CE) n. 1698/05, "fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/05, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'Organismo pagatore tra il 1/01/2007 e il 31/12/2015. Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità".

Per quanto riguarda i soggetti pubblici, sono ammissibili anche le attività e le relative spese effettuate nei 730 giorni precedenti quello di ricezione delle domande. Le spese sostenute prima della ricezione della domanda di aiuto sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi.

Le domande di pagamento devono pervenire al GAL entro il termine (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione) di 540 giorni dalla data della stipula della convenzione.

7.3 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato:

- > produce ciascun documento di spesa fornito di:
 - intestazione del destinatario ultimo che riceve il finanziamento;
 - descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento;
 - importo della spesa con distinzione dell' IVA;
 - data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
 - dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata.
- Produce traccia delle seguenti modalità di pagamento (uniche ammesse):
- a) Bollettino postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla ricevuta originale del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, il nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata se disponibile al momento del pagamento, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- b) Mandato di pagamento. Il pagamento può essere documentato con la copia del mandato di pagamento. Esso deve riportare l'indicazione degli estremi del documento di spesa saldato e l'attestazione di liquidazione (ad esempio il timbro del tesoriere che dimostra l'avvenuta esecuzione del mandato).

Tutti i documenti e i giustificativi di spesa devono essere riportati in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i documenti di pagamento.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

In fase di controllo, saranno verificate le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al PSR 2007/13, la relativa misura e l'importo ammesso a contributo se diverso dal totale riportato nella fattura e/o documento contabile equivalente.

7.4 <u>Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa</u>

Per essere sottoposti a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritti nella relazione tecnica preliminare presentata a completamento della domanda di aiuto, firmata dal richiedente e da un tecnico abilitato ai sensi delle leggi vigenti.

7.4.1 Investimenti immateriali

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Nel caso di progetti che prevedono investimenti immateriali, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento ammissibile.

7.4.2 Acquisto di materiale usato

E' esclusa l'ammissibilità di spese per acquisto di materiale usato (macchine ed attrezzature).

7.4.3 IVA e altre imposte e tasse

L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/05, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR "ITVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17/05/1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme¹.

7.4.4 <u>Leasing e acquisti a rate</u>

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) e per acquisti a rate non è ammessa.

7.4.5 Spese generali

L'art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa riferimento a "spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze.

Le spese generali, nel limite massimo del 10%, sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; nei bandi per la concessione dei contributi i limiti massimi possono essere articolati per tipologia di operazione e di investimento.

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese per le attività obbligatorie di informazione e pubblicità come previsto dal DAR, le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione), gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritti di brevetto e di licenze; sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie, il tutto direttamente attribuibile all'operazione oggetto di investimento.

7.4.6 <u>Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione</u>

L'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che "... lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad una operazione di investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di Gestione, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva."

¹ G.U. L 145 del 13/06/1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 2004/66/CE (G.U. L 168 dell' 1/05/2004, pag. 35). "Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni."

Ne consegue un periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per almeno 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dall'azienda beneficiaria e valutata ricevibile dall'Ente competente; in tale periodo di tempo il beneficiario, salvo casi di forza maggiore²,non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

La sostituzione esclusivamente in autofinanziamento di beni mobili oggetto di contributo con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti può essere ammessa previa acquisizione del parere positivo dell'Ente competente , esclusivamente nei sequenti casi:

- modifiche normative e di standard produttivi pubblici e/o privati cui il beneficiario aderisce o adeguamenti per l'adesione a certificazioni ISO e/o EMAS che rendono necessaria la sostituzione;
- esigenze di tutela e/o miglioramento dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro o adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
- esigenza di sostituzione degli impianti, macchinari ed attrezzature non più efficienti sotto l'aspetto tecnico-economico con altri che consentano un miglioramento di processo e di prodotto nonché degli standard qualitativi riconosciuti a livello comunitario e nazionale;
- guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo;
- sostituzione di impianti e macchinari con altri che consentono un risparmio idrico o energetico di almeno il 10% dei consumi a livello del processo complessivo.

In ogni caso tutti gli impegni a carico del bene sostituito sono trasferiti al bene che sostituisce, per il rimanente periodo di impegno.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo.

8. Localizzazione dell'investimento

Territorio dei comuni della provincia di Firenze e di Prato di cui alla Delibera n. 216 del 25/03/2008 - Reg. CE 1698/05 - Programma di sviluppo rurale - Individuazione dei territori eligibili all`Asse 4 "Metodo Leader" e riconoscimento dei GAL ivi operanti.

9. Impegni specifici collegati alla misura/sottomisura/azione

A seguito della decisione di assegnazione di contributo, il beneficiario finale ed il rappresentante legale del GAL devono sottoscrivere una convenzione con la quale:

a) il beneficiario finale si impegna a:

-

² v. art. 47 del reg. CE n. 1974/06

- realizzare quanto ammesso a contributo in modo assolutamente conforme al progetto approvato, accettando e rispettando le prescrizioni e la tempistica fornite dal GAL, salvo cause di forza maggiore determinate e valutate dal GAL stesso;
- 2) comunicare al GAL le date di inizio e termine dei lavori oggetto di contributo;
- 3) relazionare al GAL sull'andamento del progetto almeno ogni quattro mesi a decorrere dalla data di stipula della convenzione, indicando l'avanzamento procedurale e le spese sostenute;
- 4) rendicontare dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla chiusura del progetto e alla relativa definizione del contributo da erogare;
- 5) presentare domanda di pagamento entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori ed entro i termini stabiliti dal GAL;
- 6) comunicare al GAL ogni variazione o modifica della propria struttura societaria od organizzativa;
- 7) fornire all'OPR un'idonea garanzia fideiussoria (se soggetto privato) o copia dell'atto di un organo dell'Ente richiedente (nel caso di ente pubblico) pari al 110% dell'importo degli anticipi eventualmente richiesti, secondo lo schema predisposto da ARTEA;
- eseguire scrupolosamente, per qualsiasi tipo di investimento, le azioni informative e pubblicitarie in merito al sostegno ricevuto dai fondi comunitari, con le modalità disposte dal DAR;
- 9) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- 10) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale del GAL e degli altri soggetti competenti;
- 11) restituire all'OPR, su comunicazione del GAL ovvero della Regione Toscana, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- 12) conservare, secondo le modalità prescritte dal GAL e per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento finale dei lavori, tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- 13) non cedere a terzi tramite transazioni a fini commerciali o distogliere dalla destinazione prevista nel progetto approvato le opere realizzate o le attrezzature acquistate per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data della domanda di pagamento;
- 14) sottoscrivere, contestualmente alla stipula della convenzione con il GAL, un atto unilaterale di impegno nei confronti della Regione Toscana relativo agli obblighi sopra elencati nella forma stabilita dagli uffici regionali.

a) il GAL si impegna a:

- 1. supportare, nell'ambito delle proprie competenze, il beneficiario finale nelle procedure finalizzate all'ottenimento del contributo dall'inizio, lavori alla determinazione del saldo;
- 2. predisporre la liquidazione dei finanziamenti concessi secondo le modalità previste dal presente atto e dalle successive disposizioni di ARTEA;
- 3. comunicare al beneficiario finale tutte le informazioni relative alle procedure attivate in suo favore ovvero a suo carico.

Relativamente agli adempimenti stabiliti ai punti da 10) e 13), nella fase successiva all'accertamento finale, spetta ad ARTEA OPR, nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post, l'onere di vigilare sul rispetto da parte dell'obbligato, essendosi di fatto già conclusi i rapporti tra il beneficiario finale ed il GAL. Il rispetto di tali obblighi in questo caso è verificato nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post effettuati ai sensi del Reg. (CE) n. 1975/06.

In ogni caso, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- lo scioglimento del GAL;
- la sospensione dell'attività dello stesso per disposizione della Giunta regionale;
- la revoca del riconoscimento da parte regionale del GAL;

il rispetto degli impegni stabiliti al punto b. nonché l'onere di verifica del corretto adempimento degli obblighi di cui al punto a. da parte del beneficiario finale, ricadono interamente sulla Regione Toscana ovvero sul soggetto terzo da questa eventualmente incaricato.

Qualora sia riscontrato il mancato rispetto degli impegni sopra elencati da parte del beneficiario finale, il GAL - ovvero la Regione Toscana a seconda del caso di specie – valutata l'entità dell'inadempienza, deve revocare i contributi concessi e richiedere agli interessati la restituzione ad ARTEA OPR delle somme eventualmente già ricevute entro un termine massimo di trenta giorni dal ricevimento dell'ingiunzione. Nel caso che i beneficiari non aderiscano a tale richiesta entro i termini stabiliti e comunicati all'OPR, l'Organismo pagatore procede al recupero coattivo delle somme dovute tramite escussione della garanzia fideiussoria ovvero, in sua assenza, secondo le proprie procedure formalizzate e adottate con decreto del Direttore di ARTEA.

9.1 <u>Ulteriori specifiche</u>

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il beneficiario si impegna:

a. realizzare un evento inaugurale che coinvolga associazioni culturali locali e/o promuova i prodotti tipici locali.

10. Dotazione finanziaria del bando, tassi, minimali e massimali di contribuzione

10.1 <u>Dotazione finanziaria del bando</u>

La dotazione finanziaria del presente bando è di € 476.473,60

10.2 Tassi di contribuzione

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto pari al 100% del costo totale ammissibile.

10.3 Minimali e massimali di contribuzione

Non sono ammissibili domande che attivano un importo di contributo inferiore a 5.000,00 L'importo massimo di investimento finanziabile è di € 100.000,00.

11. Criteri di selezione

11.1 Articolazione dei criteri di selezione

I. Localizzazione dell'investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati in territori che, nella graduatoria di cui all'art. 2 della L.R. 39/2004 e s.m.i., risultano avere un indicatore unitario del disagio superiore alla media regionale³ > 0 e < 10 Punti 0,2 ≥ 10 e < 20 Punti 0,4 ≥ 20 Punti 0,6

³ Per l'attribuzione dei punti, l'investimento deve ricadere nel comune che, nella graduatoria generale del disagio, si colloca in una posizione superiore alla media regionale secondo la gradazione sopra riportata.

I punteggi interni al requisito non sono tra loro cumulabili.

b)	la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati: - in zone ricomprese nella rete Natura 2000 (per le quali siano stati approvati, laddove necessario, i piani di gestione ai sensi della L.R. n. 56/2000); - in aree protette come classificate dalla normativa nazionale e regionale vigente	Punti 1
c)	la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati in comuni termali (come definiti dall'art. 2 lett. f della L. n. 323/2000)	Punti 1
d)	la domanda contiene investimenti realizzati in territori interessati da itinerari riconosciuti a livello regionale	Punti 1
e)	la domanda contiene investimenti realizzati nel territorio di un comune al cui interno è stato costituito un Centro Commerciale Naturale	Punti 3

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

II. Qualità investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) la dom	nda contiene un	importo della	spesa	ammissibile	> 10% e < 30%	Punti 0,5
per gli	nvestimenti intesi	a migliorare le	e condiz	zioni relative	≥ 30% e < 50%	Punti 1
alla sici	rezza sul posto di	lavoro			≥ 50%	Punti 1,5

b) la domanda contiene un importo della spesa ammissibile destinato ad interventi che prevedono investimenti per il	
miglioramento ambientale (ovvero per il contenimento delle	
pressioni ambientali, per la riduzione delle emissioni inquinanti, per il risparmio energetico, per la tutela qualitativa e	Punti 1 ≥ 50 %
quantitativa della risorsa idrica) e/o che contribuiscono ad una	Punti 2
riduzione significativa delle pressioni ambientali (consumo di risorse ambientali, utilizzo di sostanze chimiche pericolose,	
produzione di rifiuti, emissioni in atmosfera, ecc.);	
	<u></u>
c) la domanda prevede investimenti realizzati utilizzando metodi	
di edilizia sostenibile e/o mirati al risparmio energetico	
(ovvero per il contenimento delle pressioni ambientali, per la	Punti 3
riduzione delle emissioni inquinanti, per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica) ai sensi delle "Linee guida	
qualitativa della risorsa larica) di serisi delle Effice guida	

per l'edilizia sostenibile in Toscana" (DGR n. 322/2005 e smi)

I punteggi sono tra loro cumulabili per un massimo di **5** punti.

d)	la domanda contiene interventi di recupero e/o riqualificazione di aree ed immobili dismessi da adibire a sedi dei servizi di cui al presente intervento;	Punti 3
e)	con valorizzazione di beni tutelati di interesse storico-artistico, archeologico e paesaggistico (L.R. n. 1/2005) o di beni riconosciuti come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO	Punti 1
f)	la domanda contiene interventi che prevedono anche investimenti per il superamento o l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche ⁴ al fine di permettere l'accessibilità ⁵ , la fruibilità e l'usabilità ⁶ dei beni e dei servizi (anche in riferimento al DPGR n. 41/R del 29.7.2009)	Punti 2
g)	la domanda prevede investimenti finalizzati alla realizzazione di spazi destinati alla vendita diretta da parte delle imprese agricole e forestali	Punti 5

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

Si noti che i punteggi interni ai requisiti II.a) e II.b) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi sono tra loro cumulabili per un massimo di 8 punti.

III. Carattere integrato

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a)	la domanda contiene investimenti da realizzarsi nell'ambito di un progetto integrato di area, risultato di un procedimento di concertazione tra enti locali, parti sociali e altri soggetti pubblici e privati, promosso con idonee forme di comunicazione pubblica e concretizzato mediante la sottoscrizione di protocolli, intese o accordi fra i soggetti aderenti	Punti 2
b)	la domanda contiene investimenti da realizzarsi nell'ambito di un programma complessivo di sviluppo definito dal soggetto richiedente con idoneo atto	Punti 1
c)	la domanda contiene investimenti da realizzarsi nell'ambito di progetti definiti previa attività di concertazione di cui alla L.R. n. 28/2005, svolta con le associazioni di categoria, mirata alla predisposizione di progetti integrati articolati anche in azioni promozionali e comunicative (non finanziabili)	Punti 2

⁴ Sul web si intende per barriera architettonica qualsiasi ostacolo alla fruizione dell'informazione da parte di una specifica categoria di utenti.

⁵ Secondo la definizione data dalla legge Stanca (Art. 2 della legge del 9 Gennaio 2004, nr.4) l'accessibilità è: "la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari."
⁶ Secondo la definizione data dalla norma ISO 9241, l'usabilità è "il grado in cui un prodotto può essere usato da particolari utenti per

raggiungere certi obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d'uso".

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. I punteggi sono tra loro cumulabili.

IV. Stato di avanzamento del progetto

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il progetto (ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e smi) dispone di:	
– progettazione definitiva, comprensiva di tutte le	Punti 0,5
autorizzazione nulla osta necessari	
 progettazione esecutiva 	Punti 1
- cantiere aperto	Punti 2

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

ł	၁)	la domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa	
		ammissibile) interventi che riguardano lavori di completamento	Punti 1
		funzionale di interventi già in corso di realizzazione	

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi di cui alla lett. IV.a) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi di cui alle lett. IV.a) e IV.b) non sono tra loro cumulabili.

٧. Responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente è in possesso di una certificazione di responsabilità sociale ovvero certificazione SA 8000, o bilancio sociale o bilancio di sostenibilità redatti secondo norme regionali (L.R. n. 17/2006), nazionali (GBS ⁷) o internazionali (GRI ⁸) e soggetti a verifica esterna indipendente	Punti 0,5
b) il soggetto richiedente è in possesso della certificazione OHSAS 18001 (sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori);	Punti 0,5
c) la domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile) interventi mirati al conseguimento di certificazione OHSAS 18001 (sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori)	Punti 0,5

I requisiti V.a) e V.b) devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

⁸ Global Reporting Iniziative

⁷ Gruppo di studio per la statuizione dei principi di redazione del Bilancio Sociale

Il requisito V.c) deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi sono tra loro cumulabili per un massimo di **1** punto.

VI. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente è in possesso di una delle seguenti	
certificazioni di qualità:	1 certificazione Punti 1
- serie ISO 9000;	2 certificazioni Punti 1,5
- serie ISO 14000;	> 2 certificazioni Punti 2
- EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001	

 b) la domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile) interventi mirati al conseguimento di certificazioni di qualità: serie ISO 9000; serie ISO 14000; 	1 certificazione 2 certificazioni > 2 certificazioni	Punti 1 Punti 1,5 Punti 2
- EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001		

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Si noti che i punteggi interni al singolo requisito non sono tra loro cumulabili.

I punteggi sono tra loro cumulabili per un massimo di 3 punti.

VII. Sostenibilità dell'intervento

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

=	a) la domanda contiene una compartecipazione finanziaria per la	< 10%	Punti 1
	realizzazione del progetto	≥ 10% e < 50%	Punti 1,5
		≥ del 50%	Punti 2

I punteggi non sono tra loro cumulabili.

b) la domanda contiene investimenti realizzati in porzioni di	
territorio comunale ove si effettuano, sulla base di un	
programma predisposto dal Comune di concerto con gli	Dunti 3
operatori, lavori di restyling delle vetrine e delle insegne e/o	Punti 2
qualificazione degli esercizi commerciali operanti nell'area	
interessata (da documentare con apposita documentazione)	

Il requisito a) deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

Il requisito b) deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi sono tra loro cumulabili.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a. minor importo di contributo concedibile;
- b. a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

12. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

In base all'art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/06 e in particolare all'allegato VI considerata l'importanza che assume nel metodo Leader la divulgazione e la pubblicità degli investimenti realizzati, considerato i criteri finanziari di demarcazione fra gli investimenti finanziabili con la SISL (FEASR) e quelli finanziabili con il POR CReO (FESR), considerato quanto previsto al punto 11 della SISL "Ogni progetto finanziato avrà l'obbligo di rendersi disponibile alla divulgazione delle proprie caratteristiche ed a visite e dimostrazioni", i beneficiari dei progetti presentati e finanziati con il presente bando, secondo le indicazioni fornite dal Gal al momento della stipula della convenzione fra Gal e beneficiario, dovranno:

- affiggere adesivo ben visibile sui beni mobili ed una targa sui locali e/o strutture in cui sono ubicati;
- affiggere un cartello nei luoghi in cui sono realizzati investimenti strutturali e/o una targa sull'immobile oggetto dell'investimento;

Tali affissioni dovranno essere effettuate secondo le direttive generali stabilite dalla Regione.

I cartelli e le targhe e le azioni di comunicazione e pubblicità, devono recare una descrizione del progetto/dell'operazione secondo e nei modi previsti dal Reg. (CE) n. 1698/2005 Del Consiglio del 20 settembre 2005, successive modifiche ed integrazioni, Allegato VI punto 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2 . Dovranno inoltre essere inseriti anche i loghi della Repubblica Italiana, della Regione Toscana, del Gal Start e del Leader nel rispetto degli specifici protocolli grafici.

Tali spese, poiché parte integrante dell'operazione cofinanziata, sono elegibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata.

13. Procedure amministrative

13.1 Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno sul PSR 2007/13, gli interessati devono presentare una domanda di aiuto, redatta sulla modulistica reperibile sul sistema informatico ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07.

Nell'ambito della DUA è presente il fascicolo elettronico contenente la documentazione e i dati relativi al richiedente; la domanda fa riferimento a quanto presente sul fascicolo elettronico.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Le domande sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità ed il livello di priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti ai soli titolari di domande che risultano finanziabili in base alle risorse disponibili sulle singole misure nella programmazione finanziaria del GAL cui è rivolta la domanda.

Le domande sono così definite (ai sensi del Reg. CE n. 1975/06):

Domanda di aiuto: "la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno".

Domanda di pagamento: "la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento".

Tutte le domande devono essere inviate agli uffici competenti esclusivamente mediante il sistema informatico messo a punto da ARTEA (sistema ARTEA).

Il richiedente può presentare una sola domanda di aiuto per misura e per bando.

Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURT del presente bando.

Le operazioni di ricezione delle domande si concludono entro i 3 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Entro i 7 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, ARTEA effettua le verifiche tecniche sul corretto funzionamento del sistema informatico e comunica al Gal la disponibilità sul sistema dell'elenco delle domande ad esso inoltrate, per l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'esame delle domande di aiuto. In tale elenco sono inserite tutte le domande ricevute e ammissibili a contributo sulla base dei requisiti di accesso come dichiarati dai richiedenti, oltre alle domande indicate da respingere per qualsiasi motivazione segnalata dal sistema. Le domande sono ordinate nell'elenco in base ai punteggi derivanti dalle condizioni di priorità come dichiarate dai richiedenti.

Da tale elenco viene prodotta la graduatoria preliminare, formata esclusivamente in base a quanto dichiarato dai richiedenti.

Il GAL entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di ARTEA in merito alla disponibilità dell'elenco delle domande, prende atto con proprio provvedimento della graduatoria preliminare elaborata dal sistema ARTEA, nella quale, sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione della misura/sottomisura/azione oggetto della procedura per la selezione dei beneficiari, sono individuate le domande finanziabili, anche parzialmente, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle da respingere sulla base di quanto segnalato dal sistema ARTEA e da quanto riscontrato nella domanda, il tutto in base alle dichiarazioni contenute in domanda.

A tale graduatoria sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito del GAL, nell'albo degli enti pubblici ricadenti nel territorio di competenza del GAL, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e in forma di comunicato sui principali quotidiani di ampia diffusione nel territorio del GAL. Copia della graduatoria sarà inviata, per conoscenza, anche agli uffici regionali competenti.

La graduatoria sarà valida fino alla presa d'atto della graduatoria preliminare del bando successivo sulla stessa misura. Fino a quel momento possono essere inviate richieste di completamento per domande di aiuto collocate utilmente in graduatoria e risultate finanziabili in seguito a ulteriori disponibilità derivanti da economie o da ulteriori assegnazioni.

Ai soggetti proponenti dei progetti che in base a tale graduatoria e alle risorse stanziate risultano finanziabili, il GAL richiederà l'integrazione di tutti i documenti utili alla verifica delle priorità dichiarate e alla valutazione di merito del progetto. Tale valutazione riguarderà:

- la conformità della domanda ai requisiti previsti dalla procedura per la selezione dei beneficiari finali cui si riferisce;
- l'ammissibilità e la congruità degli investimenti e delle spese previste, in riferimento alla procedura per la selezione dei beneficiari finali come previsto dal DAR;

Nel processo di selezione, istruttoria e ammissione a contributo delle domande di aiuto ricevute, che non deve eccedere i 150 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, il GAL si avvale se necessario, della collaborazione degli uffici regionali competenti al fine di determinare l'ammissibilità dei progetti presentati, e li informano circa gli esiti di tale processo.

L'istruttoria delle domande è effettuata da una commissione nominata dal GAL e presieduta dal Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/13 del GAL, composta da almeno due soggetti ed integrata eventualmente da esperti nei settori e nelle discipline interessate dal progetto da verificare.

L'istruttoria si sostanzia con la produzione di un verbale, redatto secondo il modello predisposto da ARTEA, contenente, fra l'altro, le modalità di determinazione dell'ammissibilità delle spese e della congruità delle singole voci di spesa esaminate. A conclusione dell'iter, i GAL convocano i beneficiari finali per la definizione degli obblighi reciproci, mediante convenzioni da stipularsi secondo lo schema messo a disposizione dagli uffici regionali contenente le condizioni minime per la validità delle convenzioni stesse.

In fase di istruttoria di ammissibilità, nel caso in cui l'ufficio istruttore riscontri errori palesi può comunque procedere alla loro correzione previo assenso del richiedente.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, del soggetto competente per l'istruttoria o del richiedente. Sono esclusi gli errori commessi nella dichiarazione delle condizioni di priorità, che non sono sanabili. Per le domande di aiuto, la richiesta di correzione, in carta libera, deve pervenire al soggetto competente entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dell'Ente competente o della pubblicazione sul BURT da parte del GAL della graduatoria preliminare generata dal sistema ARTEA; per le domande di pagamento la comunicazione deve pervenire entro 30 giorni dalla loro ricezione nel sistema ARTEA.

Il GAL a seguito di istruttoria valuta se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui il soggetto competente per l'istruttoria riscontri errori palesi può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I dati dei quali il G.A.L. entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattati nel rispetto del D. Lqs. 196/03.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile Tecnico Amministrativo Leonardo Romagnoli.

Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e all'albo pretorio dei comuni dell'area Leader del G.A.L. Start S.r.l.

Il bando e la modulistica per la partecipazione è disponibile presso le sedi del GAL di:

Borgo San Lorenzo (FI) – Via degli Argini, 8/12 – cap 50032

San Casciano in Val di Pesa (FI) – Via Roma, 36 – cap 50026

oppure tramite web all'indirizzo del G.A.L. Start s.r.l.: www.gal-start.it

Informazioni sul presente avviso possono essere reperite telefonando alla sede del G.A.L. al n. 055/8496100 o al n. 055/828024

13.2 Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto

Le modalità di sottoscrizione delle domande sono le seguenti:

- a. domanda sottoscritta direttamente nel sistema informatico ARTEA mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA n. 191 del 1 dicembre 2008 e s.m.i., con firma elettronica qualificata o firma digitale, purché il certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card rilasciata da Certificatore riconosciuto) o Carta d'Identità Elettronica, o mediante rilascio di utenza e password da parte di ARTEA.
- b. la domanda sottoscritta nel sistema ARTEA si considera presentata alla data dell'avvenuta ricezione nel sistema stesso.

c. la protocollazione avviene in via automatica, sul sistema informatico di ARTEA, successivamente alla registrazione della data di ricezione.

La domanda di aiuto dovrà essere presentata entro il 29 ottobre 2010

13.2.1 Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA, che deve contenere almeno i documenti di seguito indicati:

Тіро	Documento
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale) (*)	Documento di riconoscimento
Documenti fiscali	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA Statuto
Documenti bancari	Atto costitutivo Codice IBAN

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

13.3 <u>Assegnazione dei contributi</u>

13.3.1 Presa d'atto della graduatoria preliminare

I Gal prende atto con proprio provvedimento della graduatoria preliminare elaborata dal sistema informatico ARTEA, nella quale, sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione della misura oggetto del presente bando, sono individuate le domande finanziabili, anche parzialmente, il tutto in base alle dichiarazioni contenute in domanda.

L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce in nessun modo diritto al finanziamento delle stesse, dato che su di esse devono ancora espletarsi tutte le verifiche richieste dal procedimento per la concessione del sostegno.

13.3.2 Richiesta del completamento della domanda di aiuto

Il Gal richiede il completamento delle domande che risultano finanziabili in base alla graduatoria preliminare costituita con la presa d'atto di cui al paragrafo precedente.

La documentazione a completamento della domanda di aiuto deve essere presentata dal richiedente entro i termini previsti dall'Ente competente.

La presentazione della documentazione a completamento oltre i termini prescritti comporta la decadenza della domanda.

Ai fini del completamento l'ufficio istruttore chiederà la presentazione di qualsiasi documento ritenga necessario per la verifica delle priorità dichiarate e la valutazione di merito del progetto. La comunicazione di richiesta di completamento della domanda di aiuto, inviata dal Gal ai soggetti proponenti i progetti che in base alla graduatoria e alle risorse stanziate risultano finanziabili, conterrà nel dettaglio l'elenco completo della documentazione a completamento da presentare e l'eventuale modulistica, nonché tabelle e parametri di valutazione tecnico-economici standard, relativi alla misura oggetto del bando.

13.3.3 <u>Istruttoria del completamento delle domande di aiuto</u>

Il Gal, successivamente al ricevimento degli elementi richiesti a completamento delle domande, effettua le verifiche del caso, attestando gli esiti delle verifiche svolte mediante:

- registrazione delle verifiche effettuate sull'apposita modulistica presente sul sistema ARTEA;
- redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo ogni qualvolta vi è una visita sul luogo in cui sono stati realizzati gli investimenti.

Nel caso che, durante l'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriore documentazione, i termini della fase istruttoria sono sospesi. In tal caso il soggetto competente nella lettera di richiesta della documentazione indica anche il termine massimo per la presentazione della stessa, pena il respingimento della domanda.

13.4 Fasi del procedimento

Di seguito si riporta il cronogramma delle fasi del procedimento.

	FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
1.	Presentazione domanda di aiuto da parte dei richiedenti	Entro la data prevista dalla procedura per la selezione dei beneficiari
2.	Ricezione domande da parte dei CAA/ARTEA	Entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione
3.	Comunicazione da parte di ARTEA della disponibilità della graduatoria preliminare nel sistema informatico ARTEA	Entro 7 giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione delle domande
4.	Presa d'atto della graduatoria preliminare da parte dell'organo decisionale del GAL	Entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di ARTEA di disponibilità della graduatoria sul sistema ARTEA
5.	Pubblicazione della graduatoria preliminare	Entro 10 giorni lavorativi dalla presa d'atto della graduatoria preliminare
6.	Richiesta del completamento da parte del GAL (per le domande finanziabili in base alla graduatoria preliminare)	Entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione sul BURT della presa d'atto della graduatoria preliminare
7.	Invio del completamento della domanda da parte del richiedente	Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta
8.	Stipula della convenzione delle domande collocate utilmente in graduatorie	Entro 90 giorni dalla ricezione del completamento integrale della domanda
9.	Richiesta di Anticipo da parte del beneficiario	Entro la data indicata nella convenzione

10. Richiesta di varianti e proroghe da parte del beneficiario	Almeno 60 giorni per le varianti (e almeno 30 per le proroghe) prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
11. Presentazione domanda di pagamento da parte del beneficiario per stato di avanzamento lavori	Almeno 60 giorni prima del termine ultimo per la domanda di pagamento
12. Presentazione domanda di pagamento del saldo da parte del beneficiario	Entro il termine indicato nella convenzione (deve essere concesso un tempo non inferiore a 180 giorni per le domande che prevedono solo acquisti, non meno di 360 giorni per le domande che prevedono anche lavori strutturali, salvo assenso del beneficiario)
13. Istruttoria della domanda di pagamento	Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completa di ogni elemento
14. Elenchi di liquidazione	Entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di accertamento finale

13.5 <u>Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale</u>

Nel bando sono riportate le indicazioni, specifiche e condizioni principali disciplinanti l'accesso alla forma di aiuto prevista, le modalità di attuazione e di rendicontazione successive. Fanno comunque fede, integrano e completano quanto riportato nel bando, la vigente normativa comunitaria, il PSR 2007-2013 Regione Toscana, il DAR e tutti gli atti regionali di merito non ancora riportati nel DAR ma esecutivi e pubblicati sul BURT alla data di decorrenza del presente bando.

14. Riduzioni del contributo in sede di pagamento finale

Le domande di pagamento del saldo devono pervenire in forma completa, allegati compresi, al soggetto competente entro il termine stabilito dallo stesso nell'atto di assegnazione o nella convenzione (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione nel sistema ARTEA) o nell'eventuale atto di proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento.

La presentazione della domanda di saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno di calendario di ritardo dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (in analogia con quanto previsto dal Reg. CE n. 796/04, art. 21); un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto di assegnazione.

Ai sensi dell' art. 31 del Reg. (CE) n. 1975/2006, se l'importo richiesto nella domanda di pagamento supera di oltre il 3% l'importo del contributo concesso e liquidabile stabilito in sede di accertamento finale, a questo ultimo importo si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi. Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione degli importi risultati non ammissibili in sede di accertamento finale. Le riduzioni si applicano anche in caso di accertamento di spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli in loco e dei controlli ex post a norma degli articoli 28 e 30 del Reg. (CE) n. 1975/2006, sempre con riferimento alla domanda di pagamento presentata dal beneficiario.

Relativamente agli adempimenti stabiliti ai punti da 10 a 13 del Paragrafo 9 del presente Bando, nella fase successiva all'accertamento finale, spetta ad ARTEA OPR nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post l'onere di vigilare sul rispetto da parte dell'obbligato, essendosi di fatto

già conclusi i rapporti tra il beneficiario finale ed il GAL. Il rispetto di tali obblighi in questo caso è verificato nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post effettuati ai sensi del Reg. CE n. 1975/06.

14.1 Riduzione in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post

Relativamente agli adempimenti stabiliti nella convenzione fra GAL e Beneficiario Finale relativi – "permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale del GAL e degli altri soggetti competenti" – "non cedere a terzi tramite transazione ai fini commerciali o distogliere dalla destinazione prevista nel progetto approvato le opere realizzate o le attrezzature acquistate per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data della domanda di pagamento", nella fase successiva all'accertamento finale, spetta all'OPR nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post l'onere di vigilare sul rispetto da parte dell'obbligato, essendosi di fatto già conclusi i rapporti tra il beneficiario finale ed il GAL. Il rispetto di tali obblighi in questo caso è verificato nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post effettuati ai sensi del Reg. CE n. 1975/06.

In ogni caso, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- lo scioglimento del GAL;
- la sospensione dell'attività dello stesso per disposizione della Giunta regionale;
- la revoca del riconoscimento da parte regionale del GAL;

Il rispetto degli impegni stabiliti al punto b (della convenzione tra il Gal e beneficiario finale). nonché l'onere di verifica del corretto adempimento degli obblighi di cui al punto a (della convenzione tra il Gal e beneficiario finale) da parte del beneficiario finale, ricadono interamente sulla Regione Toscana ovvero sul soggetto terzo da questa eventualmente incaricato.

14.2 Riduzioni ed esclusioni in applicazione dell'art. 12 del D.M. 20 marzo 2008

Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del Reg. (CE) n. 1975/2006i ai casi di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, per il mancato rispetto di impegni non necessari ai fini della formazione della spesa ammissibile si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della Giunta regionale in attuazione dell'art. 12 del D.M. 20 marzo 2008.ii

Qualora sia riscontrato il mancato rispetto degli impegni sopra da parte beneficiario finale, il GAL - ovvero la Regione Toscana a seconda del caso di specie – valutata l'entità dell'inadempienza, deve revocare i contributi concessi e richiedere agli interessati la restituzione ad ARTEA OPR delle somme eventualmente già ricevute entro un termine massimo di trenta giorni dal ricevimento dell'ingiunzione. Nel caso che i beneficiari non aderiscano a tale richiesta entro i termini stabiliti e comunicati all'OPR, l'Organismo pagatore procede al recupero coattivo delle somme dovute tramite escussione della garanzia fideiussoria ovvero, in sua assenza, secondo le proprie procedure formalizzate e adottate con decreto del Direttore di ARTEA.

15. Monitoraggio

15.1 Impegni specifici dei beneficiari così come previsti dal DAR

Il beneficiario finale si impegna a:

- comunicare al GAL le date di inizio e termine dei lavori oggetto di contributo;
- relazionare al GAL sull'andamento del progetto almeno ogni quattro mesi a decorrere dalla data di stipula della convenzione, indicando l'avanzamento procedurale e le spese sostenute;

i

Art. 31 Reg. (CE) n. 1975/2006 - Riduzioni ed esclusioni

- 1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili.
- Gli Stati membri esaminano la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabiliscono l'importo ammissibile al sostegno. Essi stabiliscono:
- a) l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento;
- b) l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento.
- Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di oltre il 3 %, all'importo stabilito in applicazione della lettera b) si applica una riduzione. L'importo della riduzione è pari alla differenza tra questi due importi. Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile. Le riduzioni si applicano *mutatis mutandis* alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 28 e 30.
- 2. Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.
- 3. Le sanzioni previste ai paragrafi 2 e 3 si applicano fatte salve sanzioni supplementari previste dall'ordinamento nazionale.

ii

DM 20 marzo 2008

Art. 12. Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni

- 1. Fatta salva l'applicazione dell'*art. 31 del regolamento (CE) 1975/06*, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure previste dall'*art. 25* del medesimo regolamento e dagli *articoli 63*, lettera c), *66* e *68 del regolamento (CE) 1698/05*, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.
- 2. La percentuale della riduzione non può essere inferiore al 3% ed è determinata, ove pertinente, in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato 5.
- 3. In caso di violazioni di più impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.
- 4. Ove si accertino violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, o nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso dal sostegno della operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.